

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 62

Adunanza 12 dicembre 2000

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI PIOBESI - VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1395 - 255419/2000

Sotto la presidenza del Vice Presidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e gli Assessori LUIGI RIVALTA e GIOVANNI OLIVA.

Il Vice Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Vice Presidente.

Premesso che il Comune di Piobesi:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 111/13829 del 22/02/1982, di Variante n. 1, approvata con deliberazione della G.R. n. 56/38640 del 13/11/1984, di Variante n. 2, approvata con deliberazione della G.R. n. 92/26619 del 19/07/1993, di Variante n. 3, approvata con deliberazione G.R. n. 93/14192 del 25/11/1996;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 17 del 21/04/1999, la Variante strutturale n. 4 al suddetto P.R.G.C., in itinere, che prevede modesti ampliamenti delle zone residenziali e industriali;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 44 del 27/09/2000, la Variante parziale n. 5 al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 14/11/2000, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del sopracitato settimo comma dell'art. 17;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione di C.C. n. 44/2000 di adozione e dagli elaborati tecnici allegati;

Rilevato che la Variante in oggetto propone delle modifiche cartografiche e normative con le quali si prevede:

- la localizzazione di una nuova area da destinarsi ad attrezzature pubbliche di interesse generale ove realizzare un cimitero per animali d'affezione (ai sensi della L.R. 07/04/2000, n. 39), ubicata in area limitrofa al cimitero comunale e parzialmente insistente nella sua fascia di rispetto;
- l'inserimento di un nuovo articolo alle N.d.A. vigenti (*art. 35 "Aree per servizi ed attrezzature di interesse generale - Cimitero per animali d'affezione"*), inerente le modalità di sepoltura degli animali e la gestione dell'area;

Dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione, la variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 28/12/2000;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 24/11/2000;

Rilevato che non si ravvisano elementi di pubblico interesse che possano indurre la Provincia alla presentazione di osservazioni;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DELIBERA

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. del Comune di Piobesi, adottato con deliberazione del C.C. n. 44 del 27/09/2000, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia e' a conoscenza;
2. di trasmettere al Comune di Piobesi, la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Vice Presidente
f.to G. Gamba